

N. 1142

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

Introduzione nelle scuole dell'insegnamento di «educazione
ambientale e conservazione della natura»

ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni si attende che l'educazione alla salvaguardia della natura entri a far parte a pieno titolo degli insegnamenti impartiti nella scuola italiana.

La causa di tale ritardo va probabilmente ricercata in quella resistenza culturale di alcuni ambienti politici e settori produttivi che tendono a far apparire irrealizzabile o colpevole ogni tentativo di conciliare le esigenze del progresso con quelle della tutela della natura.

Oggi tali posizioni appaiono ampiamente superate nell'opinione pubblica e nella comunità scientifica. In questo ambito il compito essenziale che svolge la cultura è quello di progettare e costruire sempre nuovi equilibri che sappiano armonizzare natura e progresso, contro ogni logica di sfruttamento distruttivo, irrimediabile e irreversibile.

Proprio l'uomo tecnologico, che ha il compito storico - e vorremmo dire, il destino - di garantire l'evoluzione naturale di ogni essere vivente, diviene il custode della vita passata, presente e futura nel rispetto delle leggi di natura e del loro uso per il bene crescente dell'umana famiglia.

Il giovane, fin dall'inizio del suo *iter* formativo, deve essere educato alla consapevolezza che è proprio lui il protagonista privilegiato e l'agente più potente di trasformazione del contesto ecologico, territoriale e globale. Questa consapevolezza è il terreno di coltura del senso di appartenenza al nostro pianeta e della conseguente responsabilità della sua conservazione, che comincia con il mantenere, anzitutto, l'equilibrio naturale più prossimo: quello psico-fisico, a partire dall'uso razionale del proprio spazio corporeo, in termini di postura, respirazione, alimentazione, moto e così via.

È pur vero che già esiste nell'impianto scolastico nazionale un approccio interdi-

sciplinare e pluridisciplinare all'educazione ambientale e alla conservazione della natura, ma il tutto prescinde da un progetto unitario e da un impianto organico ispirato da una precisa filosofia formativa che miri a creare le premesse per giungere all'obiettivo finale di costituire nel fanciullo, nell'adolescente e nel giovane poi, una compiuta coscienza ambientale e comportamentale.

Nell'ottica seguita dal presente disegno di legge non avrà più senso parlare di una legislazione di cura o, peggio, di repressione perchè il comportamento dell'uomo inserito in qualsiasi contesto sociale diverrà più armonico, rispettoso cioè di quelle leggi di equilibrio naturale che non debbono essere alterate neanche quando dall'utilizzo delle risorse naturali dipende il benessere della specie umana. Si vuole instaurare, quindi, un rapporto di armonia tale da porre la natura e l'attività umana non più in conflitto.

Il presente disegno di legge oltre a sancire l'obbligatorietà del nuovo insegnamento indica, seppure per grandi linee, obiettivi e modalità di attuazione, individuando nel docente di educazione motoria e di educazione fisica e sportiva l'educatore che ha la migliore collocazione nel contesto scolastico per operare in quello ambientale.

Tale nuova disciplina vuole concorrere con la sua specificità a realizzare un progetto unitario, in cooperazione positiva con tutta l'area didattico-culturale coinvolta da tempo nella definizione del rapporto tra uomo e ambiente. In tal senso la scelta dei docenti individuati per l'insegnamento dell'educazione ambientale e conservazione della natura non va intesa come scelta esclusiva ed escludente, ma, al contrario, come un nuovo contributo volto ad assicurare unitarietà ed organicità ad un progetto nuovo e coerente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, l'insegnamento di una disciplina autonoma denominata «educazione ambientale e conservazione della natura», al fine di contribuire, fin dai primi percorsi scolastici, alla formazione nei giovani di una corretta e compiuta cultura connessa alle molteplici tematiche ambientali e comportamentali.

Art. 2.

1. L'insegnamento dell'«educazione ambientale e conservazione della natura» deve costituire parte dell'educazione motoria nella scuola primaria e parte dell'educazione fisica e sportiva in quella secondaria di primo e secondo grado.

Art. 3.

1. Le linee di indirizzo dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con apposito decreto, garantendo la necessaria flessibilità dei curricoli formativi anche in ordine alle diverse specificità ed esigenze del territorio nel quale le scuole insistono e assicurando l'adeguato coinvolgimento degli organi collegiali della scuola.

2. Nella fascia della scuola primaria l'insegnamento dell'Educazione ambientale e conservazione della natura si svolge nell'ambito dell'orario delle attività didattiche di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 1990, n. 148, e consiste in almeno un'ora settimanale d'insegnamento specifico secondo i criteri stabiliti per l'assegnazione e la definizione degli ambiti disciplinari.

3. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado all'insegnamento dell'educazione ambientale e conservazione della natura è destinata un'ora aggiuntiva all'orario settimanale fissato dalle vigenti disposizioni per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 4.

1. Il personale docente, ad esclusione di quello destinato alle scuole materne ed elementari, è reclutato tra quello appartenente ai ruoli per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e dell'ambiente, formula, con proprio decreto, gli indirizzi di studio e di ricerca finalizzati all'aggiornamento dei piani di studio degli Istituti superiori di educazione fisica.

3. Il coordinamento della formazione e l'aggiornamento del personale insegnante in servizio sono demandati, attraverso apposita ordinanza ministeriale, agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi che operano, preve opportune intese, in stretta collaborazione con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, con le regioni e le province, anche mediante la costituzione di specifici organismi istituzionali.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per il 1997 in lire 82 miliardi e per il 1998 in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.